

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2012

**relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2013 applicabile all'importazione nell'Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(3)</sup> e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo <sup>(4)</sup> fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 <sup>(5)</sup>, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate al codice NC ex 2202 90 10.

(3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il

protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(6)</sup>, in appresso denominato «l'accordo», approvato con la decisione 2004/859/CE del Consiglio <sup>(7)</sup>. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 della Commissione <sup>(8)</sup> ha revocato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nell'Unione delle acque e bevande in questione.

(5) Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2013 applicabile alle acque e alle bevande in questione. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2011 dal regolamento (UE) n. 1248/2010 della Commissione <sup>(9)</sup>. Poiché per l'anno 2012 non è stato aperto alcun contingente annuale, il volume del contingente per il 2013 deve rimanere uguale a quello per il 2011.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(10)</sup>, stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

<sup>(7)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

<sup>(8)</sup> GU L 330 del 14.12.2011, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU L 341 del 23.12.2010, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 il contingente tariffario dell'Unione fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2. Le norme d'origine da applicare reciprocamente alle merci indicate nell'allegato sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3. Per le quantità importate che superano il volume del contingente sopraindicato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

**Contingente tariffario per il 2013 applicabile all'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Norvegia**

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione del prodotto	Volume del contingente annuale per il 2011	Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente	Aliquota del dazio applicabile a quantità superiori al volume del contingente
09.0709	2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	17 303 000 litri	Esenzione	0,047 EUR/litro
	ex 2202 90 10	– Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)			